STUDI SULLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO E SULL'ORIGINE DE' PRETORI PER IL...

Pasquale giudice Rubini (giudice)

STUDI

SULLA

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

E

SULL'ORIGINE DE' PRETORI

PER IL GIUDICE

PASQUALE RUBINI

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL COMMEND. G. NOBILE

Via Salata a' Ventaglieri, 14.

1869

All'Illustrissimo Signore

Sig. Commendatore **GIUSEPPE VACCA**

Senatore del Regno

Procuratore generale della Cassazione di Napoli

ILL.MO SIGNORE

Avendo divisato mandar per le stampe un mio lavoro intitolato :
Studi sulla Storia del Diritto Romano, e sull'origine de' Pretori, così non saprei meglio che a V. S. Ill.ma dedicarlo.

Le rare qualità che L'adornano, le sublimi doti di mente e di cuore per il che cotesto primo seggio di magistratura onora nelle nostre meridionali provincie terra de' primi giureconsulti d'Italia, e più la gratitudine e stima che Le debbo mi fanno a tanto sprone.

Mi reputerò ben fortunato, se un tal lavoro verrà fregiato del Suo autorevole nome, e son certo che in tal guisa potrà acquistare maggior lustro, che da se solo non può ottenere.

Ho l'alto onore di essere

Napoli 7 luglio 1869

Di V. S. Ill.ma

Dev.mo ed Obbl. Servo subordinato
Pasquale Rubini.

Napoli addì 15 luglio 1860

Signore

Ella con gentile pensiero intende d' intitolare a me un suo lavoro intorno alla Storia del Diritto Romano, ed all'origine de' Pretori.

Ed io vincendo le mie abituali repugnanze, accetto con grato animo la cortese profferta.

Mi è grato in tale rincontro testificarle la espressione di mia stima distinta.

Devotissimo sempre Servo
Giuseppe Vacca

All'ornatissimo
Sig. Giudice RUBINI

PREFAZIONE DELL'AUTORE

Non può disconvenirsi che le leggi del regno d'Italia trovan il loro sostrato in quelle di Francia e massime sulle Napoleoniche, onde porle in armonia al nuovo ordine di cose di questa gran patria, ed al rapido e crescente progresso dello incivilimento de' popoli di Europa, tra cui gl'Italiani primeggiano. D'altronde la romana giureprudenza a quella legislazione servì di fiaccola e guida, e primamente sulle materie della proprietà, sull'usufrutto, nelle obbligazioni e nelle convenzioni. Di assoluta necessità rendesi dunque d'aver pria cognizione della Storia delle antiche leggi della Romana Sapienza, senza di che chi si avvia al sentiero della Giustizia non riuscirà che **Rabula**, o **Leguleio**:

Dubbio non cade che diversi sonosi dati

opera a tal lavoro; ma niuno finora à trattato della Storia dell' antico diritto con quella brevità e chiarezza che l'Antore si propone, rimontando dalla fondazione di Roma sin' a' tempi di Giustiniano, e ciò per il duplice scopo di non istancar la mente de' giovani e per non far acquisto di grandi volumi.

A' cultori di Temi l'opera si raccomanda, e se non riuscirà del tutto gradita, sarà almeno di sprone ad altri più fiorenti ingegni.

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

« Quid, quid praecipies esto brevis »

Leggi Curiate

Ne' primordi Roma governata venne da' Re con assoluto potere. Emanarono delle leggi al popolo dette *Curiate*, riunite da Caio Papisio o Papirio, d'onde il Codice Papisiano o Papiriano (1).

Banditi i Re da Roma per l'oltraggio di Sesto Tarquinio le leggi pur decaddero; e fu mestiere di altre.

Nell'anno 304 di Roma in Grecia spedironsi tre ragguardevoli personaggi S. Postumio Albo, A. Manlio, e Servio Sulpizio Camerino, che informatisi de' costumi de' popoli che in Italia vivevano con leggi greche, specialmente della repubblica di Atene, e sul riflesso si pensò di coordinarne uno Statuto ed adattar quelle leggi al popolo romano (2).

(1) Tacito.
(2) L. Floro.

Decemviri

Ritornati que' tre in patria eletti vennero dieci individui per merito e dottrina preclari, Decemviri nomati. Muniti della Regia, e Consolare Autorità scelsero le precipue leggi di sopra importate creandone dieci Tavole.

Leggi delle Dodici Tavole

Indi a poco altre due se ne aggiunsero, e denominaronsi *Le leggi delle dodici tavole*.

Furono desse i primi fonti, e le perpetue basi d'ogni pubblica e privata legislazione della romana giuresprudenza (1) « *Fons universi, privatique iuris* » (2).

Tra queste conservate furono molte delle regie. Di fatti la quarta tavola le leggi di Roma sulla patria potestà racchiudeva.

« *Tum ex grecorum, tum ex suis moribus non scriptis* » (3).

Eranvi anco di quelle di Solone (4) « *Legislatores iussos esse inclitas leges Solonis describere, et aliarum Graeciae civitatum, instituta, mores, iuraque noscere* (5). *Inquisitis, exploratisque multorum urbium legibus* (6).

(1) Liv.
(2) Dion. d'Alicarn. Ant. Rom.
(3) Ivi.
(4) Liv.
(5) Ivi.
(6) Gell.

S'incisero sul bronzo, si affissero nei Rostri (1) e negli altri pubblici luoghi, onde a tutti fosser palesi.

Nell'anno 368 incendiata Roma da'Galli le leggi rimasero nelle ruine sepolte.

Le poche superstiti rifatte incidere sul bronzo dall'infanzia ritenevansi a memoria. « *Verum etiam pueris ipsis ab incunabilis ediscendae praeponebantur* » (2). Raccolta che non giunse ai posteri.

Legge Cornelia

Frattanto pubblicata venne la legge Cornelia, mercè la quale ordinaronsi gli Editti, ed in Roma non più le leggi delle *dodici tavole*, sibbene *gli Editti pretori* dettavansi.

Azioni di legge, ed Atti legittimi

Indi sursero le azioni di legge, val dire taluni riti essenziali e formole senza di cui ciò che operavasi era irrito e come non avvenuto. Atti legittimi eran quelli confezionati alla presenza del magistrato. *Apud quem legis actio erat.* Così azioni di legge erano la *manomissione*, *l'emancipazione*, *l'adozione*, *la tutela*, e simili. Tali atti dovean esser solenni, non

(1) I Rostri erano balaustrate, o cancelli nel Foro di Roma, dove gli Oratori arringavano.
(2) Liv. lib. de leg.

ammettevan condizione o cangiamento di giorno, e far doveansi nello stesso tempo: *unico contextu;* nè ammettevano procuratori.

Distinzione de' giorni

I giorni presso i romani distinguevansi in *Fasti, Nefasti, ed Intercisi. Fasti* eran quelli in cui reggevasi giustizia. *Nefasti* che non reggevasi giustizia. *Intercisi* quando in parte potevasi, ed in parte no regger giustizia.

Tempo utile

Da ciò la distinzione in Tempo *Utile* e *Continuo.*

Il tempo *Utile* comprendeva i soli giorni *Fasti.* Il *Continuo* i *Fasti, Nefasti* e gl'*Intercisi.*

Diritto Flaviano

Ignote fin ad un certo tempo alla plebe restaron le anzidette formole. In dissensione quasi sempre co' Patrizi, tutto erale occulto, vivendo in perfetta ignoranza.

Nell'anno 440 di Roma Gneo Flavio Segretario di Appio Claudio aggraziossi la plebe, e formò un Codice contenente quelle formole dandogli il proprio nome di *Diritto Flaviano.* In compenso fu nominato Edile, indi Pretore (1).

(1) Leggasi in fine sull'origine de' Pretori.

Diritto Eliano

Al Flaviano successe il Diritto Eliano da Sesto Elio, che ne fu il redattore. Scorgendo costui che i Patrizi opponevansi a ciò che Flavio operato avea in beneficio della plebe stabilì nuove formole di azioni. Checchè ne sia e l'uno e l'altro Codice furon dispersi.

Nuova legislazione di Roma

Nell'anno 608, e dopo la terza guerra punica Roma non fu qual'era. Ivi crebbe il lusso donde e vizi e delitti, e rapine aumentaronsi. Uopo era dunque di moltissime leggi ond'esser governata. *Quaemadmodum id indicium adfectae valetudiuis, luculentissimus est, si plurimis pharmacis utantur homines* (1).

Sursero perciò le Leggi, i Plebisciti. Gli Editti perpetui, i Rescritti degl'Imperadori. *Ut in magnum aliarum super alias cumulaturum legum cumulum.* In tal guisa la romana giureprudenza aumentossi.

Collezione di G. Pompeo

Cicerone credette il primo dover riunirsi in un sol corpo la romana legislazione. Altri voglion attribuirlo a G. Pompeo, e Giulio Cesare.

(1) Ibid.

Leges autem redigere in libros primus Consul Pompeius instituere voluit; deinde Caesar coepit id facere, sed antea interfectus est.

Ciò per altro vien contrastato da svariati scrittori, sostenendo che G. Pompeo a quell'epoca non era Giureconsulto, nè Console, nè fama di scrittore acquistar volevasi. Altri infine attribuiron il lavoro a Costantino, ed è pur dubbioso perchè niuna di tali opere giunse a' posteri.

Editti Pretori

Nell'anno 727 di Roma, ai tempi di Augusto Caio Aulo Orfilio riunì, interpetrò e comentò gli Editti Pretorî, lavoro che venne oscurato dallo

Editto Giuliano

Nell'anno 870 di Roma sotto Adriano riunironsi gli editti pretorî in un sol Codice, denominato *Codice degli Editti perpetui*. Alcuni lo attribuirono all'Imperadore Giuliano. Altri a Salvio Giuliano proavo di Didio, di origine Africana, esimio e dotto Giureconsulto citato non solo dagli scrittori dell'antichità; ma nella novella 74 così si legge: *Maximae existimationis virum, et disertissimum jurisperitum*, ed altrove *iuris sublimissimum testem*, *summae auctoritatis hominem et praetorii edi-*

ct ordinatorem (1). *Summum auctorem iuris scientiae* (2).

Neanche genuina fu questa raccolta di Editti, perchè molti Giuliano ne tolse, altri ne corresse, e taluni ne aggiunse. Ambizioso Adriano di promulgar un Codice sotto i suoi auspici gli fece ottenere somma autorità nel foro, e fu chiamato *Diritto perpetuo*, nome che bensì ritenne sotto gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano.

Nell'anno **1037** di Roma fu commentato da Furio, da Pomponio, e da altri illustri giureconsulti.

Editto Provinciale

Indi l' Editto Provinciale da Adriano pur compilato, benchè non troppo certo. Dopo molte vicende della romana giureprudenza gli avanzi di questi due Editti s' inserirono nel Digesto, e fu formato un libro detto *I Manuali*, opera attribuita al *Barone Eguinario*.

Codici Gregoriano, ed Ermogeniano

Poscia si ebber i Codici compilati da Gregorio, e da Ermogene, da'quali presero il nome, e di cui Giustiniano fa menzione. Questi Co-

(1) L. 10 ff. de condict. indeb.
(2) L. 15 ff. de usuf. et habit.

dici contenevano i Rescritti che per dugento anni da' Principi eransi emanati.

Il Codice Gregoriano venne in luce pria dell'Ermogeniano, ed attribuivasi ad un tal Gregorio Prefetto sotto gl'Imperadori Valente, e Graziano.

Gotofredo opinò che l'autore sia stato Gregorio Prefetto pretorio sotto Costantino. Altri infine ne disser Autore un tal Gregoriano.

Questo Codice comprendeva le Costituzioni degl'Imperadori Caracalla, Severo, Alessandro, Diocleziano, e Massimiano.

Cujacio volle che comprendesse solamente le costituzioni di Valeriano, e di Galliano.

Al Gregoriano successe il Codice Ermogeniano. Il Baronio ne fa autore Eugenio Ermogeniano Prefetto pretorio ai tempi di Diocleziano. Altri ne attribuirono la compilazione al giureconsulto Ermogeniano coevo di Costantino. Questo secondo Codice comprendeva pure le Costituzioni de' Principi da Adriano insin'a Costantino, e meglio può dirsi un supplemento al Codice Gregoriano, avendovi Ermogeniano aggiunto i Rescritti omessi. Di tali due Codici rimase appena qualche frammento.

(1) Gli antichi chiamarono Codici taluni libri di forma quadrata o triangolare come scrisse Dionisio. Altri pretesero che tal nome davasi a tutt'i libri.

Codice Teodosiano

A quelli pur succedette il Codice Teodosiano compilato dall'Imperador Teodosio il Giovine, chi riunì tutt'i Rescritti de' Principi cristiani e gentili, e per lungo tempo restò in vigore. Eranvi delle lacune, per il che pubblicato venne un libro detto *Supplemento al Codice Teodosiano*. Vi si aggiunsero diverse Costituzioni denominate *Le Novelle di Teodosio*, *di Valentiniano*, *di Severo*, e di altri Principi.

La romana legislazione aumentossi a segno ed era sì voluminosa, che dicevasi *Multorum camelorum onus*.

Codice Giustinianeo

Pensavasi dunque riunirla in un sol corpo, il che venne eseguito dall' Imperadore Giustiniano.

Adottato da suo avo Giustino Imperadore dell'Illirica ne ritenne il nome coll'Impero di Oriente, comportandosi per ben ventisette anni con somma esemplarità, sapienza e giustizia, e meritamente di lui Procopio, Teodato e Vitigio parlarono.

Nè meno in armi gran fama Giustiniano acquistossi.

Debellò i Persi, i Vandali, i Goti. Soggettò al popolo romano l'Africa, gran parte dell'Ita-

lia colla Sicilia, dalle quali conquiste ritenne il nome di Gotico, Vandalico, Africano, Alarico ec.

In seguito occupossi a formar un libro di tutte le disposizioni legislative sin'allora emanate, col riunire ciò ch'era ne'codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano, dando a quest'opera il nome di Codice Giustinianeo.

Pandette

Nell'anno seguente occupò Giustiniano dieiassette giureconsulti da lui diretti, a formar le *Pandette*, altro suo insigne lavoro. Diede alla luce un terzo libro detto *libro delle decisioni*, in cui comprese gli articoli dalle differenti Sette desunte (1)

Istituzioni Giustinianee

Dalle opere de'Giureconsulti, dalle istituzioni di Caio, di Triboniano, e di Doroteo Giustiniano formò un compendio che furon le Istituzioni Giustinianee. Indi pubblicò un altro Codice detto

(1) Due furon le Sette (a) più rinomate in quei tempi. Quella di Labeone e di Capitone. Dalla prima vennero i Proculeiani ed i Pegasiani. Dall'altra i Sabiniani, ed i Cassiani.

(a) *Per Setta non debbe intendersi fazione, o congiura, sibbene un numero dei filosofi che seguitavano quella tale opinione.*

Codex repetitae praelectionis; val dire una ripetizione di ciò che pria erasi pubblicato.

Novelle

Finalmente si ebbero le *Novelle,* la più parte scritte in greco, ma da alcuni attribuite ad altro autore. Furon però tradotte con poca esattezza.

Autentiche

Sorsero *Le Autentiche* ricavate dalle Novelle e dalle costituzioni degl' Imperadori. Vi si aggiunsero i libri de' feudi compilato da Gerardo Nigro, e da Oberto Consoli Milanesi, e fu denominato *Diritto Comune Feudale.*

Diverse fasi subì il Codice Giustinianeo. In Oriente in gran conto tenevasi. In Occidente altre leggi venner introdotte.

A' tempi dell'Imperadore Poca fu tradotto in greco. A tal lavoro Teofilo, Triboniano, e Doroteo occuparonsi.

Diritto di Basilio il Macedone

Successe il Diritto di *Basilio il Macedone*, il quale curò di restringere *il Codice Giustinianeo;* ma di questo appena potè aversi il primo volume essendo mancati a' vivi.

Altre collezioni di leggi

A quella di *Basilio* era succeduta la collezione delle leggi dell'Imperadore *Leone* suo figliuolo. Quindi di Costantino detto *Porfiregeneta*, cioè nato in porpora, e finalmente diversi altri compendi.

Soggetta Costantinopoli ai Turchi *il Diritto Giustinianeo* cadde dallo splendore, ed appena un picciol residuo serbavasene colle *Novelle di Leone*.

In tutte le scuole d'Occidente vigeva il *Diritto Giustinianeo*. Commenti de' più illustri giureconsulti si diedero in luce, e per tutta l'Italia venne adottato.

In gran pregio leoevasi a Roma dedicarsi alla studio delle leggi, ed a viltà reputavasi se qualche Patrizio ignorato avesse il proprio diritto. È nota l'ingiuria fatta a Mucio. *Turpe esse patricio et nobili, et caussas orandi ius in quo versaretur ignorare*.

I Giureconsulti eran detti Capi della Città. *Principes civitatis, maximique viri* (1). Eran così tenuti in pregio e stimati in Roma che nulla da chiecbessia trattavasi senza sentirli (2).

Tiberio Coruncanio fu il primo che si addisse allo studio di giureprudenza daodone

(1) Cujac.
(2) Cic. de Orat.

ancora lezioni. Quindi Scevola, Caio, Aquilio Gallo Lucilio Balbo, Cornelio Massimo e Servio Sulpizio. Le abitazioni di costoro eran sempre affollate di giovani studiosi attenti ad ascoltarli e notar le risposte ed interpetrar le leggi. *Jus civile docere semper pulchrum fuit hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus.* Sotto gl' Imperadori si aprì in Roma una pubblica scuola di diritto, in cui era permesso alla gioventù d'intervenire. I Precettori furono Papiniano ed altri chiari Giureconsulti, con profitto di molti. Indi il numero delle scuole crebbe a tre.

In Roma, a Costantinopoli, ed in Berito. I giovani quivi ammessi eran costretti studiar le leggi per lo spazio d'un lustro.

Quelli del primo anno eran detti *Dupondi*, cioè quasi di niun valore. Del secondo anno chiamavansi *Edittali* perchè interpetravano *gli Editti.* Del terzo *Papinianisti* quali addetti alle risposte de' primi otto libri di Papiniano. Nel quarto anno davansi loro ad interpetrare le risposte di Paolo, *qui iuris nodos, legumque enigmata solvunt.* Nel quinto ed ultimo anno si apprendevano le Costituzioni. Un tal ordine però fu affatto cangiato.

SULL'ORIGINE DEI PRETORI

I Pretori presso i Romani eran i primi e più insigni Magistrati dopo i Consoli. Avean gli onori e le insegne regie, anzi sul principio gli stessi Consoli eran detti Pretori; *quod praerent populo* come attesta Livio.

Eran investiti di ogni giurisdizione civile, e militare.

Non bisogna dunque confonderli co' Pretori d'oggidì, a' quali sarebbe più acconcio ritornar il nome di Giudici di Mandamento. In materia penale estendersi poi la piena competenza de *delitti* senza istruirli, ed affidar l'istruzione dei processi per crimine sotto la dipendenza d'un magistrato più elevato ossia consigliere d'appello facieute da Istruttore del Tribunale. In tal guisa sarebbero eliminati non pochi dubbi, tra' quali se possa o no spedire istruendo mandato di comparizione, di cattura, o di convertire quello di comparizione in mandato di cattura di cbe ora troppo si abusa a danno della libertà individuale degli onesti ed intemerati Cittadini, intralciando l'istruttoria con

grave discapito della giustizia punitrice che in molti casi richiede prontezza nell'eseguire, e con danno dell'Erario.

I Pretori attuali corrispondono in parte ai Giudici di pace del Diritto Francese da cui traggon origine. Di fatti coll'articolo 417 del Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia il Pretore *deve procurare la conciliazione delle parti*, quindi gli corre di stretto obbligo lo sperimento di conciliazione. E nell'altro articolo 31 dell'Ordinamento giudiziario in vigore mancando il Conciliatore viciniore debbe assumerne le veci il Pretore ed in tale unico caso le sue sentenze sono inappellabili come quelle dei Conciliatori.

Che alla Francia siam tenuti dello stabilimento de'giudici di pace è indubbio. L'epoca vanta dalla legge del 24 agosto 1790, così concepita. « Vi sarà in ogni cantone un giudice » di pace. Questo giudice non potrà essere » scelto che tra i cittadini eligibili alle am- » ministrazioni de'dipartimenti de'distretti, ed » in età di trenta anni compiti senza altra » condizione di eligibilità. Il giudice di pace » verrà eletto collo scrutinio individuale e colla » pluralità assoluta dei suffragi dai cittadini » attivi del cantone riuniti in assemblee pri- » marie »

Secondo le disposizioni di questa legge il giudice di pace non potea giudicar solo, ma

bisognava che fosse assistito da due uomini di legge — proud-hommes — o assessori. Ma tal ordine di cose venne innovato dalla legge del 9 ventoso dell'anno 9 così espressa.

Art. 1. « Gli assessori de' giudici di pace » son aboliti.

Art. 2. » Ogni giudice di pace eserciterà » solo le sue funzioni tanto relativamente alla » giustizia, quanto alla conciliazione, o ad » altre cose che loro vengon attribuite dalle » leggi in vigore.

Art. 3. » In caso di malattia, assenza, o » altri impedimenti del giudice di pace, le » sue funzioni verranno esercitate da un sup- » plente, a tal oggetto ogni giudice di pace » avrà due supplenti.

» Otterranno la carica di primo e di secondo » supplente quei cittadini i quali avranno avuto » il maggior numero di voti dopo il giudice » di pace.

» Il diritto di sceglier il giudice di pace » che dalla legge del 24 agosto 1790 veniva » accordato a' cittadini di ciascun cantone fu » ridotto dal Senato consulto del 16 termi- » doro dell'anno 10 alla presentazione di due » candidati all'imperatore il quale sceglieva » colui che gli sembrava il più degno (1).

Nell'Italia i Pretori vengono nominati dal Re

(1) Henrion de Pensey. Competenza de' Giudici di pace.

come tutti gli altri funzionari dell'ordine giudiziario sulla proposta del Ministro di giustizia, salvo per gli uditori che vengon nominati dal Ministro. Art. 8 del Regio Decreto sull'Ordinamento giudiziario de' 6 dicembre 1865

Sono coadiuvati da' Vice-Pretori nelle proprie funzioni, e ne'casi di mancanza o d'impedimento del pretore il Vicepretore più anziano ne esercita le funzioni. Art. 36 del detto Regio Decreto.

Niuno può esser nominato Pretore se non abbia compiuti gli anni venticinque, con un tirocinio non meno di un anno in qualità di uditore, e con esame pratico innanzi a giunte speciali in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria.

Inoltre posson esser nominati pretori. 1. I Vicepretori mandamentali laureati in legge dopo quattro anni di esercizio. 2. I laureati in legge dopo cinque anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti i tribunali e le corti. 3. I procuratori laureati in legge, dopo otto anni di effettivo esercizio avanti i tribunali nella qualità di capi d'uffizio. 4. I notai laureati in legge dopo otto anni di effettivo esercizio della professione. Beninteso deggiono sottoporsi all'esame pratico. Articolo 39 di detto Regio Decreto.

I Pretori son divisi in tre categorie o classi. Detto Regio Decreto.

il nome di Pretore surse nella Germania. Veniva adottato nella Toscana, e nel Lombardo-Veneto. Nelle abolite provincie pontificie dicevasi governatore. Negli antichi Stati Giudice di Mandamento. E dappertutto era un giudice minore.

Solamente nell'ex regno delle due Sicilie non riconoscevansi Pretori, sibbene Giudici di Circondario. Erano magistrati della più alta importanza sia per l'istituzione, sia per l'oggetto cui riferivansi, sia infine se considerar voleansi le moltiplici e svariate attribuzioni, di che venivano circondati.

Ai giudici di circondario era affidato l'ordine pubblico. Eran magistrati con mero e misto imperio, ed annoverati perciò tra i tribunali ordinari.

Venivan destinati a mantener la pace nelle famiglie e spegnere le inimicizie. Quindi era loro obbligo con incessanti cure provvedere alla tranquillità degli amministrati.

Sul luogo eran Istruttori de' crimini i giudici nati de' delitti e delle contravvenzioni. Con occhio linceo scovrivano gli autori de' reati, affinchè colla pronta punizione poteva servir d'esempio a' malvagi, e tosto reprimendo i leggieri falli non lasciavan libero il campo ai perversi di commetterne de' più grandi. Eran Sacerdoti di Temi, che con giusta bilancia disponevan delle sostanze de' Cittadini. Per adempier a sì svariati incarichi richiedevasi perciò il filoso-

fo, il Giureperito, l'Uomo fornito della più illibata morale. A siffatta magistratura soggetti degni eran prescelti con pubblici concorsi in tutte le più ardue materie di diritto detti *Esami per Uffizi di Magistratura.*

E lode imperitura sarà sempre a Magistrati che coll'esempio, dottrina, sapienza e morale da' primi posti giunsero e seppero ai più alti gradi (1), tenere tra i giudici di ogni classe la fiaccola della giustizia con quelle virtù che richieggonsi ad amministrarla ed esiger il rispetto da' popoli. Sommessi ciecamente alle leggi coll'attenzione, fermezza, amore alla patria, senza di che non avremmo sommi Giureconsulti modelli e splendore d'Italia (2).

Non puossi però negare che agli attuali Pretori siasi largheggiato di molto in attribuzioni nelle materie civili (3) e noi facciam voti che questa benemerita giovine magistratura Italiana sia sempre più tenuta presente per miglioramento di condizione giuridica, non attrassata negli ascensi ai Tribunali Superiori, migliorato lo stipendio ed abolite le differenti categorie sì per i Pretori, che per gli altri magistrati Collegiati.

(1) Fra molti i Senatori Giuseppe Mirabelli, Presidente della Corte di Appello, e Giuseppe Vacca Procuratore Generale della Cassazione di Napoli.

(2) Per aversi i giusti principi a cui un magistrato debbe uniformare tanto nella vita pubblica che privata la sua condotta leggasi D'Aguesseau *Discorsi pronunziati* davanti al Parlamento di Parigi.

(3) Vedi la dotta relazione fatta a S. M. il Re nel 25 giugno 1865 dal Ministro di Grazia e Giustizia in frontispizio del Codice di Procedura Civile.